



Genova, 9 settembre 2019

Oggetto: Circolare informativa n. 08/19

## Sommario

<b>Sezione 1: Aggiornamenti in breve</b> .....	2
1. Prova della cessione INTRA-UE .....	2
2. D.M. 5/8/2019: Nuovo IFRS 16 - trattamento fiscale .....	3
3. Informativa aiuti di stato in nota integrativa, chiarimenti del MISE .....	4
4. Applicabilità della cedolare secca nelle locazioni commerciali .....	4
5. Cessione delle eccedenze IRES anche alla stabile organizzazione .....	5
6. Criteri tassazione agevolata per i premi di produttività .....	5
7. Nuovi controlli per le fatture elettroniche .....	6
8. Prossimo l'avvio dell'ordine elettronico per forniture di beni e servizi nel SSN .....	7
9. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari anche per il 2019 .....	7
<b>Sezione 2: Approfondimenti</b> .....	8
10. Per le riserve di rivalutazione conta l'anno di distribuzione .....	8
11. Indeducibilità delle fatture di acquisto con descrizione generica .....	8
12. Operazioni straordinarie con passaggio generazionale .....	9
13. Diritto al credito d'imposta con integrativa o istanza di rimborso .....	10
14. Credito d'imposta di tipo "revolving" per le accise sull'energia .....	11
15. Sanzioni relative ai distacchi dall'estero .....	11
16. Investimenti destinati alle PMI innovative .....	12
17. Il litisconsorzio obbligatorio nelle cause riguardanti società di persone .....	13
18. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza .....	14
<b>Sezione 3: Principali adempimenti</b> .....	21
19. Mese di Settembre 2019 .....	21

### Genova

Via XX settembre 33/7  
16121 GENOVA  
Tel +39 010 5705003  
Fax +39 010 9845507

### Milano

Viale Premuda 46  
20129 MILANO  
Tel +39 02 7788631  
Fax +39 02 778863258

### Torino

Corso G. Matteotti 17  
10121 TORINO  
Tel +39 011 4542526

### Savona

Via Paleocapa 19/3  
17100 SAVONA  
Tel +39 019 814255  
Fax +39 010 9845507



## Sezione 1: Aggiornamenti in breve

### 1. Prova della cessione INTRA-UE

Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il regolamento Ue 2018/1912/UE che ha individuato i documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Si ricorda che le cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso un altro Stato membro. L'UE è intervenuta sul tema con il citato regolamento Ue 1912/18, in cui ha fornito un elenco di documenti considerati validi come prova dell'avvenuta cessione intraunionale. Di seguito si riporta una schema sintetico della nuova disciplina.

<p><b>CONDIZIONI CESSIONE INTRA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrambi gli operatori – cedente e cessionario – devono essere soggetti passivi di imposta in due diversi stati membri della Ue</li> <li>- La cessione deve avvenire a titolo oneroso</li> <li>- I beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro</li> </ul>
---	--

#### **REG. UE 1912/18: PRESUNZIONE DELLA SPEDIZIONE O TRASPORTO DEI BENI IN ALTRO STATO MEMBRO SE IL VENDITORE CERTIFICA:**

Che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contraddittori, relativi al trasporto o alla spedizione dei beni:

- Documento o lettera CMR riportante la firma
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura emessa dallo spedizioniere
- Rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

**Oppure**

che è in possesso di uno qualsiasi dei predetti singoli elementi in combinazione con uno dei seguenti:

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione;
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato;
- rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.



**REG. UE 1912/18: PRESUNZIONE DELLA SPEDIZIONE O TRASPORTO DEI BENI IN ALTRO STATO MEMBRO SE IL VENDITORE È IN POSSESSO**

**Di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta indica:**

- La data di rilascio;
- Il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- La quantità e la natura dei beni;
- La data e il luogo di arrivo dei beni;
- Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- Nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;

**Di almeno due degli elementi di prova non contraddittori, quali:**

- Documento o lettera CMR riportante la firma;
- Polizza di carico;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere;

Rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei suddetti elementi in combinazione con la polizza assicurativa relativa alla spedizione; o con un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità; o ancora con la ricevuta di un depositario nello Stato Ue di destinazione; quali elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

<p><b>TRACCIABILITÀ E BLINDATURA DELLA FILIERA</b></p>	<p>dal punto di vista gestionale, l'impresa deve raccogliere e gestire il documento relativo alla prova del trasferimento della merce oggetto di cessione intracomunitaria nello Stato membro di destinazione.</p>
--	--

Fonte: "Il Sole 24 Ore" del 22 Agosto 2019

Le nuove indicazioni formulate dal Regolamento UE 2018/1912/UE sono già state prese in considerazione dall'Agenzia delle Entrate per poter formulare la risposta all'interpello n. 100 dell'8 Aprile 2019, secondo la quale la prova della cessione intracomunitaria, anche in assenza di CMR controfirmato, può essere fornita:

- da un insieme di documenti dai quali siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione;
- dalla conservazione delle fatture, della documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle cessioni in esame, nonché dalla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e dagli elenchi INTRASTAT.

## 2. D.M. 5/8/2019: Nuovo IFRS 16 - trattamento fiscale

Il DM 5/8/2019, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze, definisce le regole di rilevanza fiscale degli ammortamenti nel caso di contabilizzazione del leasing in base all'IFRS 16,



distinguendo a seconda che si tratti di un leasing c.d. "traslativo" (ossia trasferisca al termine della durata del contratto la proprietà del bene o si tratti di un leasing in cui il costo dell'attività, consistente nel diritto di utilizzo, riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto) oppure no.

Nel caso di leasing c.d. "traslativo", l'IFRS 16 prevede che il diritto d'uso sia ammortizzato lungo la vita utile del bene sottostante con la conseguente assimilazione, ai fini IRES, al bene materiale o immateriale e applicazione dei relativi limiti di deducibilità.

Diversamente, per i leasing c.d. "non traslativi", per i quali l'ammortamento del diritto d'uso deve essere effettuato in base all'IFRS 16 nel periodo più breve tra vita utile del diritto e durata del contratto di leasing, il diritto d'uso è qualificato ai fini IRES come bene immateriale, ammortizzabile ex art. 103 co. 2 del TUIR lungo la "durata di utilizzazione prevista dal contratto". La deducibilità delle quote di ammortamento può essere inoltre legata all'eventuale diversa "durata contabile".

Le disposizioni del decreto operano, nella generalità dei casi, dal periodo di imposta 2019.

### **3. Informativa aiuti di stato in nota integrativa, chiarimenti del MISE**

In base alla risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo economico ad alcuni quesiti posti da un'impresa, riportata in modo informale dalla stampa specializzata, le micro imprese non tenute alla redazione della Nota integrativa, al fine di adempiere all'obbligo di trasparenza previsto dall'art. 1 co. 125-bis della L. 124/2017 (così come modificato dal DL 34/2019, c.d. DL "crescita"), dovrebbero, in caso di redazione in via facoltativa della Nota integrativa, comunque fare menzione della pubblicazione delle informazioni sul proprio sito o sul portale digitale "mediante rinvio al documento completo o, eventualmente, mediante pubblicazione, anche per estratto, della nota integrativa stessa".

L'eventuale pubblicazione delle erogazioni pubbliche nella Nota integrativa da parte delle micro imprese non consentirebbe, quindi, di evitare l'indicazione sul sito o sul portale digitale, mentre si auspicava che venisse chiarito che le due modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza (nota integrativa e sito) fossero alternative.

Secondo la risposta, inoltre, il regime sanzionatorio (modificato dal DL 34/2019) si applicherebbe anche alle omissioni commesse nei bilanci depositati nel 2019 con riferimento all'esercizio 2018, ma le sanzioni verrebbero irrogate a partire dall'1/1/2020. Anche in questo caso, la lettura interpretativa sembra eccessivamente penalizzante per le imprese, svuotando, di fatto, l'effetto dello slittamento al 2020 della decorrenza delle sanzioni.

### **4. Applicabilità della cedolare secca nelle locazioni commerciali**

Secondo quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 340, è



ammissibile l'opzione per la cedolare secca in relazione ad un contratto di locazione di immobile commerciale il cui canone annuo sia costituito da una quota fissa e da una quota variabile calcolata in percentuale ai ricavi del punto vendita della società conduttrice eccedenti una determinata soglia.

Secondo l'Agenzia, infatti, solo gli aggiornamenti del canone volti a neutralizzare le eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta rientrano nel divieto di cui all'art. 3 co. 11 del DLgs. 23/2011.

#### **5. Cessione delle eccedenze IRES anche alla stabile organizzazione**

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, in base al dato letterale dell'art. 43-ter del DPR 602/73 e a ragioni di carattere sistematico, una società residente in Italia può cedere le eccedenze IRES, maturate singolarmente o in regime di consolidato fiscale italiano, alla stabile organizzazione in Italia di una società non residente appartenente allo stesso gruppo.

Ciò anche nel caso in cui la capogruppo italiana sia esonerata dalla redazione del bilancio consolidato, in quanto controllata da un'impresa di uno Stato membro UE soggetta alla redazione del bilancio consolidato secondo le norme del proprio Stato di residenza (artt. 27 del DLgs. 127/91 e 24 del DLgs. 136/2015).

Non pare, inoltre, che vi possa essere una preclusione all'utilizzabilità delle eccedenze IRES, in compensazione delle imposte dovute dalla stabile organizzazione a seguito di un accertamento fiscale definito ai sensi del DLgs. 218/97.

#### **6. Criteri tassazione agevolata per i premi di produttività**

La tassazione agevolata tramite un'imposta sostitutiva all'IRPEF del 10% sui premi di risultato è concessa alle seguenti condizioni (art. 1 co. 182-189 della L. 208/2015):

- limite complessivo pari a 3.000,00 euro;
- ammontare del premio variabile e legato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili;
- in favore dei dipendenti del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 80.000,00 euro;
- definizione ed erogazione del premio in esecuzione di contratti aziendali o territoriali (art. 51 del D.lgs. 81/2015).

L'Agenzia chiarisce con la risposta all'interpello n. 205 del 25 giugno scorso che, ai fini del riconoscimento del beneficio:

- al termine del c.d. "periodo congruo", ossia di maturazione del premio - la cui durata è



- rimessa alla contrattazione collettiva di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale - deve essersi verificato un incremento misurabile di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
- non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale, ossia migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione;
  - i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad un'eventuale produttività futura non ancora realizzatasi, essendo necessario che la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto collettivo aziendale o territoriale, con conseguente inammissibilità, pena il venir meno della funzione incentivante della normativa in esame, di una determinazione di tali criteri "postuma" o, come nel caso esaminato dall'interpello (in cui viene negata l'applicabilità dell'agevolazione), a ridosso del termine del periodo di maturazione.

L'Agenzia si era già occupata del tema anche con le risposte agli interpelli 130 e 143 nel dicembre 2018 che chiarivano i concetti di premio "variabile" (da individuare come incertezza nell'erogazione del premio) e "incrementale" (che può riguardare la produttività, la redditività, la qualità, l'efficienza o l'innovazione da parte dell'azienda).

## **7. Nuovi controlli per le fatture elettroniche**

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi controlli sul file xml della fattura elettronica ed in particolare le nuove segnalazioni sono volte a verificare:

- il corretto utilizzo del codice destinatario "XXXXXXX" (codice di errore 00313);
- la coerenza di partita Iva e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore 00320 e 00324);
- la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore sia per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita Iva sia quella di un gruppo Iva (codici di errore 00321, 00322, 00325 e 00326);
- nei casi di autofattura, che la partita Iva del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore 00323);
- che l'indirizzo pec indicato nel campo "PECDestinatario" non corrisponda ad una casella pec del SdI (codice di errore 00330).

Tali controlli, introdotti in prossimità delle chiusure estive, stanno generando diversi scarti delle



forniture. In particolare, la coerenza tra partita Iva e codice fiscale sembra esser l'errore maggiormente riscontrato dagli operatori. Con la FAQ n.71 pubblicata il 19/07/2019 l'Agenzia delle entrate ha comunque confermato la possibilità di inserire unicamente la partita Iva all'interno del file fattura, permettendo in tale modo di risolvere il problema fino al corretto aggiornamento delle anagrafiche.

#### **8. Prossimo l'avvio dell'ordine elettronico per forniture di beni e servizi nel SSN**

Si segnala che a partire dal **1° ottobre p.v.** è previsto l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) del MEF per l'invio degli ordini ai fornitori da parte degli enti e aziende del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

In forza della nuova normativa, a decorrere dall'operatività di detto sistema, la fattura non riportante gli estremi dell'ordine elettronico non è pagabile.

Sul sito del MEF è disponibile una sezione contenente i riferimenti normativi e altri documenti utili, raggiungibile al seguente [link](#).

#### **9. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari anche per il 2019**

Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017 è operativo, nonostante alcune modifiche, anche per il 2019. Lo ha previsto l'art. 3-bis del DL 28 giugno 2019 n. 59, inserito in sede di conversione in L. 8 agosto 2019 n. 81, che ha riformulato la misura dell'agevolazione e individuato le necessarie coperture.

Dal 2019 viene, tuttavia, prevista un'unica misura del credito d'imposta per tutti i soggetti, pari al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati. Viene quindi meno il riconoscimento della misura "maggiore" del 90% per le start up e le PMI innovative previsto in precedenza.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 57-bis del DL 50/2017 dispone che per l'anno 2019 le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta devono essere presentate dal **1° al 31 ottobre 2019** (in luogo del termine "ordinario" fissato dal 1° al 31 marzo dell'anno, ormai trascorso per il 2019).



## Sezione 2: Approfondimenti

### 10. Per le riserve di rivalutazione conta l'anno di distribuzione

La risposta all'interpello n. 332 del 8 agosto ha chiarito che applicano la ritenuta a titolo d'imposta del 26% i dividendi, percepiti dai soci titolari di partecipazioni qualificate, che derivano dalla distribuzione nel 2018 del saldo attivo iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione degli immobili di impresa ex art. 15 del DL 185/2008.

In caso di distribuzione (anche parziale) nel 2018 della riserva in sospensione d'imposta, creatasi per l'adozione della rivalutazione con riconoscimento fiscale dei maggiori valori e non oggetto di affrancamento, la società effettua una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e deve assoggettare il maggior imponibile così determinato (pari alla riserva di rivalutazione distribuita al lordo dell'imposta sostitutiva pagata, imputata proporzionalmente alla parte distribuita) all'aliquota IRES del 24%, potendosi scomputare proporzionalmente l'imposta sostitutiva a suo tempo versata.

Per quanto riguarda i dividendi, la regola generale del nuovo regime di tassazione, introdotta dalla legge di bilancio, prevede che le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018, in base al principio di cassa, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate. Il legislatore, tuttavia, per non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017, ha previsto un regime transitorio: "alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017" e quindi concorrono al reddito dei soci per il 49,72 per cento.

Nel caso in esame, conclude l'Agenzia, trattandosi di riserve formate con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell'esercizio 2018 e la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio, si deve applicare la regola generale e non quella transitoria. La società, dunque, ai fini di una corretta tassazione dovrà applicare una ritenuta a titolo d'imposta del 26% calcolata sull'ammontare della riserva distribuita ai due soci, detentori di partecipazioni qualificate.

### 11. Indeducibilità delle fatture di acquisto con descrizione generica

La CTP di Milano con la sentenza 2897/05/2019 ha affermato come non possa essere operata la deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi, né possa essere esercitata la detrazione dell'Iva, in presenza di una fattura di acquisto che riporti una descrizione generica del servizio effettuato. Nel caso in esame, infatti, sia per la genericità dell'oggetto indicato nella fattura ricevuta





("lavorazioni di terzi"), sia l'assenza di elementi probatori di segno contrario offerti dal contribuente non legittimano la deduzione dei costi e la detraibilità dell'Iva.

È certamente consentito che il contribuente possa dimostrare l'effettività del servizio ricevuto ma gli elementi richiesti in tali ipotesi devono essere tali da fornire la prova univoca del nesso tra l'operazione e il documento "generico".

## **12. Operazioni straordinarie con passaggio generazionale**

Le risposte agli interpelli n. 341 e 343 del 23 agosto, pongono alcune indicazioni relativamente alle operazioni di ristrutturazione dei patrimoni di famiglia rappresentati da partecipazioni interessate da fenomeni di passaggio generazionale.

Nel primo caso, risposta ad [interpello n. 341](#), l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto profili abusivi ad una sequenza di operazioni così strutturata:

- rivalutazione delle partecipazioni con pagamento dell'imposta sostitutiva da parte dei soci (genitori) che intendono fuoriuscire dalla compagine di una società di famiglia;
- cessione delle partecipazioni a una newco costituita dai soci (figli) che intendono proseguire l'attività;
- incorporazione della newco da parte della società di famiglia con un'operazione di fusione inversa.

La normativa prevede in caso di recesso cd. "tipico", attuato cioè tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta, che le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, dando luogo a redditi di capitale. Nell'ipotesi, invece, di recesso cd. "atipico", che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain).

Secondo la risposta dell'AdE nel caso in esame si verserebbe in una situazione in cui le parti hanno costituito le condizioni per beneficiare di un recesso "atipico" (la cessione delle partecipazioni dai soci uscenti alla newco), nel contesto del quale è pienamente efficace la rivalutazione delle partecipazioni con imposta sostitutiva (circolare 16/2005), quando invece l'operazione naturale sarebbe stata il recesso "tipico", nel cui ambito la rivalutazione non sortisce invece effetti, essendo il reddito prodotto un reddito di capitale. Il tutto al fine di conseguire un vantaggio fiscale, applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11% rispetto alla tassazione ordinaria del 26%.



Con la risposta ad interpello n. 343 l'AdE è intervenuta invece sull'applicazione del principio di neutralità fiscale per i soci in caso di una scissione non proporzionale ex art. 173 del TUIR in cui una parte delle azioni emesse da ciascuna beneficiaria risulta gravata da usufrutto.

Lo schema dell'operazione in esame è sostanzialmente il seguente:

- la situazione iniziale vede una holding con azioni ordinarie (azioni A) e azioni prive di diritto di voto (azioni B), in cui l'usufrutto sulle azioni A spetta all'esponente di prima generazione mentre la nuda proprietà a quelli di seconda (titolari della piena proprietà delle azioni B);
- la riorganizzazione si sostanzia in una scissione totale non proporzionale finalizzata alla costituzione di quattro nuove società, ciascuna interamente partecipata da un esponente di seconda generazione;
- alla morte della prima generazione, le azioni B riacquistano il diritto di voto, e usufrutto e nuda proprietà delle azioni A si consolidano in capo alla seconda generazione.

L'agenzia conferma la liceità di questa impostazione, volta a riprodurre nelle quattro beneficiarie la stessa situazione esistente sulla scissa, ma consentendo la separazione dei destini dei quattro esponenti di seconda generazione. La convinzione dell'Agenzia deriverebbe dall'assenza di cessioni, il mantenimento della stessa struttura societaria, l'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna beneficiaria.

### **13. Diritto al credito d'imposta con integrativa o istanza di rimborso**

La sentenza della Cassazione n. 19002 del 16 luglio scorso afferma che, in seguito ad errore nella dichiarazione presentata, l'eventuale diritto al credito di imposta può essere richiesto o con integrativa o tramite specifica istanza di rimborso.

Nel caso in esame, una società presentava una richiesta di rimborso per imposte versate in eccesso. La società impugnava il diniego al giudice tributario che ne confermava la spettanza, ma la decisione veniva riformata in appello. In particolare, il collegio evidenziava che occorreva la presentazione di una dichiarazione integrativa. La Cassazione ha invece affermato la regola di diritto secondo la quale la rettifica contenuta nella dichiarazione integrativa da un lato e l'istanza di rimborso da proporre entro 48 mesi dall'altro interessano profili differenti: costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative che l'ordinamento tributario offre all'interessato.

La decisione è interessante poiché alcuni uffici disconoscono il diritto di rimborso richiesto con istanza, nel presupposto che dopo il Dl 193/2016 sia obbligatorio presentare l'integrativa.



#### **14. Credito d'imposta di tipo "revolving" per le accise sull'energia**

La Corte di cassazione, con le sentenze n. 16261, 16262, 16263 e 16264 del 18 giugno 2019, ha affrontato il particolare tema del credito d'imposta in materia di accisa sull'energia elettrica. I giudici hanno chiarito che la maggiore accisa sull'energia elettrica indebitamente versata può essere chiesta a rimborso entro il termine decadenziale di due anni, decorrenti non dalla data del pagamento, ma dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale, da cui risulta un saldo a credito.

Il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2, TUA (testo unico sulle accise), non troverebbe applicazione in costanza del regolare svolgimento del rapporto tributario, posto che è lo stesso sistema applicativo configurato dal legislatore a legittimare la compensazione delle somme versate in più del dovuto dai successivi versamenti in acconto, e ciò fino all'esaurimento del rapporto tributario. Il credito dunque si rinnova continuamente fino al suo esaurimento, o fino a che sorga una causa che impedisca la sua fruizione. Solo laddove al momento di presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo, e quindi al termine del rapporto tributario, il credito dovesse essere inutilizzabile, inizierà a decorrere il termine biennale di cui all'articolo 14, comma 2, entro cui formulare l'istanza di rimborso.

#### **15. Sanzioni relative ai distacchi dall'estero**

Il distacco di lavoratori da un altro Paese all'Italia deve rispettare una serie di regole, per non essere contestato dagli ispettori e non configurarsi come una somministrazione di manodopera.

Con la nota 5398 del 10/06 scorso, l'Ispettorato nazionale del lavoro è tornato a occuparsi delle violazioni legate al distacco transnazionale facendo il punto sulle sanzioni in caso di violazioni nel distacco di lavoratori da un'impresa stabilita in un altro Stato dell'Unione europea in favore di una propria unità produttiva in Italia.

L'Ispettorato ha precisato che l'unità produttiva di una determinata impresa può considerarsi una autonoma sede secondaria - nei confronti della quale poter applicare le sanzioni - solo se risulta iscritta nel Registro delle imprese ed è identificata in Italia attraverso un proprio rappresentante legale. Perciò non sarà sede secondaria il mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un'attività preparatoria all'apertura di una filiale operativa.

Alla luce di ciò, l'appartenenza dell'unità locale alla stessa organizzazione imprenditoriale comporterà l'applicazione della sanzione per distacco illecito transnazionale alla sola impresa distaccante estera, dotata, quindi, di autonoma personalità giuridica.



## **16. Investimenti destinati alle PMI innovative**

È stato pubblicato, sulla G.U. il DM 7/5/2019, recante le disposizioni attuative delle agevolazioni previste dall'art. 29 del DL 179/2012 e dall'art. 4 del DL 3/2015 per gli incentivi fiscali all'investimento in start up e in PMI innovative.

Si ricorda in particolare che per PMI innovative si intendono le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce (ovverosia con meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore a 50 milioni o un attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni), costituite in forma di società di capitali o cooperative, che possiedono i seguenti requisiti e sono iscritte in una sezione speciale del Registro imprese:

- residenza fiscale in Italia, o in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, purché con sede produttiva o filiale in Italia;
- ultimo bilancio ed eventuale bilancio consolidato certificati;
- azioni non quotate in un mercato regolamentato;
- assenza di iscrizione al registro speciale delle start up innovative.

Devono inoltre possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- spese in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;
- impiego di dipendenti o collaboratori con idonei titoli di ricerca, in misura rispettivamente superiore al quinto o al terzo della forza lavoro complessiva a seconda che siano in possesso di dottorato o dottorandi oppure in possesso di laurea magistrale che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
- titolarità, anche in deposito o licenza, di almeno una privativa industriale, relativa ad invenzioni, nuovi prodotti, nuova varietà vegetale e così via, come previsti dal Decreto legge 3/15, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Sono interessati i soggetti IRPEF e IRES che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative o PMI innovative ammissibili, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.



Il DM dispone che le persone fisiche possano detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.000.000 di euro, in ciascun periodo d'imposta. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per cui spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Le persone giuridiche possono invece dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.800.000 euro.

In entrambi i casi, se la detrazione è superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Il decreto fissa infine le condizioni per beneficiare dell'agevolazione e le cause di decadenza. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima che siano trascorsi tre anni, così come la riduzione del capitale, il recesso o la perdita dei requisiti, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire, o recuperare a tassazione, l'importo detratto/dedotto, inclusi gli interessi legali.

#### **17. Il litisconsorzio obbligatorio nelle cause riguardanti società di persone**

Per la Cassazione, Sezioni unite, sentenza 14815 del 4 giugno 2008, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, società e soci, è nullo per violazione del contraddittorio di cui agli articoli 101 e 111 del Codice di procedura civile. Si tratta di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.

Nei casi di pronunce di primo e secondo grado, rese in violazione del litisconsorzio, per la Cassazione, ordinanza 1472 depositata il 22 gennaio 2018, è nullo l'intero processo, che si rinvia alla CTP, davanti alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari.

Al riguardo, per i giudici di legittimità, ordinanza 6766/2019, depositata l'8 marzo 2019, va però ribadito che "nel processo di Cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:

1. identità oggettiva quanto a *causa petendi* dei ricorsi;
2. simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società



che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;

3. simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
4. identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici;

In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio" (Cassazione n. 3830 del 2010).

## **18. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza**

### ***Assegno di ricollocazione: le istruzioni ai lavoratori per la fruizione***

L'INPS ha emanato la Circolare n. 109 del 26 luglio 2019, con la quale fornisce le necessarie indicazioni operative per la piena operatività dell'assegno di ricollocazione per i titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). L'incentivo, introdotto dal D.Lgs n. 148/2015 e modificato dalla Legge n. 205/2017, prevede l'erogazione di un bonus al lavoratore che si rioccupa, nella misura pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe spettato. La circolare fornisce le istruzioni che i lavoratori devono seguire per poter accedere al bonus.

### ***Nuovo applicativo per la trasmissione telematica di istanze di riscatto TFS e TFR***

Con Messaggio n. 2939 del 31 luglio 2019, l'INPS ha comunicato che, a partire dal 29 luglio 2019, in relazione ai servizi online forniti dall'Istituto stesso nel proprio portale, è disponibile un nuovo applicativo che permette, sia all'utente che all'Ente datore di lavoro, l'inoltro telematico di istanze di riscatto ai fini di TFS e TFR.

L'Istituto ha inoltre precisato che l'utenza può accedere a tali nuovi servizi attraverso l'uso del personale PIN dispositivo, della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID). Le istanze già inoltrate saranno consultabili alla voce di Menu "Consultazione domande inoltrate".

### ***Approvato in Senato il disegno di legge sul lavoro sportivo***

In data 6 agosto 2019 è stato approvato in Senato il disegno di legge che demanda al Governo l'incarico di riformare e riordinare l'ordinamento sportivo e le relative professioni, al fine di rilanciare lo sport italiano. In particolare, il suddetto disegno prevede la sostanziale equiparazione delle disposizioni in tema di enti sportivi professionistici e dilettantistici, con l'obiettivo di



garantire a tutti i lavoratori sportivi, senza distinzione di genere e tra professionisti e dilettanti, una copertura sia previdenziale che assicurativa.

#### ***Al via il nuovo servizio “CIP - Consultazione info previdenziali”***

L'INPS, con il Messaggio n. 2970 del 1° agosto 2019, rende noto che è disponibile sul sito dell'Istituto e sull'APP “INPS Mobile”, un nuovo servizio denominato “CIP – Consultazione info previdenziali” che consente ai dipendenti del settore privato non agricolo di controllare e consultare la propria posizione previdenziale. In particolare, tramite il nuovo servizio CIP, a cui si accede tramite PIN, i lavoratori possono visualizzare una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle dell'Estratto Conto individuale, tra le quali rientrano:

- la categoria di inquadramento contrattuale del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio...) e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo pieno, tempo parziale....);
- la retribuzione imponibile a fini previdenziali, con evidenza dell'eventuale imponibile eccedente il massimale;
- la presenza e l'ammontare di conguagli effettuati per assegni al nucleo familiare, per permessi e congedi di maternità/ paternità e per periodi di malattia.

A regime, il lavoratore potrà visualizzare tutti i dati trasmessi dal datore di lavoro con la denuncia Uniemens. Sarà inoltre disponibile un link/tasto per segnalare le difformità riscontrate tra le informazioni consultabili tramite il servizio “CIP” e la situazione conosciuta dai lavoratori.

#### ***Bonus asilo nido: nuova funzionalità per modificare le richieste***

In tema di bonus per asili nido, sia pubblici che privati, L'INPS rende nota la nuova funzionalità per la sostituzione, variazione o rinuncia delle mensilità originariamente indicate nelle relative domande. Con il Messaggio n. 3007 del 5 agosto 2019, l'Istituto specifica che la nuova funzionalità, presente sul “Portale del cittadino”, è applicabile alle domande presentate a partire dal 2019 e fino al 1° aprile 2020.

#### ***Incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”: conferma della prenotazione della domanda***

L'INPS riferisce di aver elaborato le istanze per il riconoscimento dell'incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”, precisando che il datore deve comunicare l'avvenuta assunzione, pena la decadenza dal beneficio, entro 10 giorni dall'accoglimento della relativa domanda. Con il Messaggio n. 3031 del 7 agosto 2019, l'Istituto specifica che, entro lo stesso termine, il datore deve altresì chiedere la conferma della sua prenotazione. Da ultimo viene precisato che i termini per il recupero degli importi relativi all'incentivo sono stati prorogati fino al flusso contributivo con competenza ottobre



2019.

***ZFU Genova: codice tributo per la fruizione delle agevolazioni***

A seguito dell’emanazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, con Risoluzione n. 73 del 5 agosto 2019 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella Zona Franca Urbana istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova colpita dal crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 (DL n. 109/2018). Pertanto, ai fini dell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali va presentato il modello F24 esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia, indicando il codice tributo “Z161 – denominato “ZFU – CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA – Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti – Articolo 8 del decreto legge n. 109/2018 e succ. modif.”. Tale codice va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.

***Pensione quota 100: incumulabilità e valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero***

Il comma 3 dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha stabilito che la pensione in quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della stessa e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo. Tali redditi rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Devono essere considerati redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un’attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. Per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva il reddito fondiario agrario di cui all’articolo 32, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (“la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della





potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso") al netto dei contributi previdenziali dovuti sulla base del reddito medio convenzionale determinato, per ciascuna fascia di reddito agrario, con decreto annuale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A titolo di esempio l'INPS indica alcuni redditi che rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione:

- compensi percepiti per l'esercizio di arti;
- redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro. Nel caso in cui non sia svolta attività lavorativa, gli interessati possono rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa soltanto con capitale, in modo che l'INPS consideri il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica;
- diritti di autore;
- brevetti.

La pensione in quota 100 è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedente la decorrenza della pensione o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

L'INPS ha poi fornito l'elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione:

- indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL e tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro. Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati possono rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa solo con capitale, di modo che l'INPS consideri il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica;
- compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale;
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace;



- indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni;
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario;
- indennità sostitutiva del preavviso (in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva);
- redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile;
- indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Il pagamento della pensione viene sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti redditi da lavoro non cumulabili, nonché nei mesi dell'anno precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia (in tal caso i ratei di pensione non vengono corrisposti ovvero vengono recuperati).

Riportiamo una serie di esempi indicati dall'INPS nella Circolare n. 117/2019, in riferimento ad un soggetto che matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l'età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024. Nel caso in cui:

- percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la pensione è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
- percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della pensione ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la pensione è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
- percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della pensione ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- percepisca nel 2022 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2022 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della pensione quota 100 ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;



- percepisca nel 2023 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2023 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della pensione quota 100 ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- percepisca da gennaio a maggio 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione nel 2024 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della pensione quota 100 ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- percepisca da giugno a dicembre 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione quota 100 è cumulabile nel 2024 con questo reddito, poiché è percepito successivamente alla data di compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia ancorché relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data.

Ai fini dell'accertamento dell'incumulabilità della pensione in quota 100 con i redditi da lavoro, i pensionati devono presentare all'INPS (anche preventivamente), un'apposita dichiarazione (modello "Quota 100") riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili (mensilizzata nel caso di reddito percepito solo per una parte dell'anno). A seguito di tale segnalazione, l'Istituto (che peraltro provvede alla verifica dei dati reddituali anche presso l'Agenzia delle Entrate) provvede alla sospensione del trattamento pensionistico ed all'eventuale recupero delle mensilità non spettanti. Il modello "Quota 100" consente di indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della pensione in quota 100 o successivo al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, nonché la ricorrenza delle casistiche derogatorie viste in precedenza. In mancanza di tale dichiarazione da parte del pensionato, l'Istituto provvede ad imputare all'intero anno il reddito da lavoro risultante presso l'Anagrafe Tributaria, fatta salva la facoltà dell'interessato di dimostrare l'imputabilità di tali redditi al periodo precedente la decorrenza della pensione o successivo al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione in quota 100 può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti di sicurezza sociale dell'Unione Europea o in Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzioni bilaterali che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile quando risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni. Ciò vale anche nel caso in cui l'interessato chieda di conseguire la pensione in quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi ai



sensi del comma 2 dell'articolo 14 del DL n. 4/2019, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare. Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole. La contribuzione estera viene considerata valida anche quando ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale.



### Sezione 3: Principali adempimenti

#### 19. Mese di Settembre 2019

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Settembre	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA	Liquidazione IVA riferita al mese precedente e versamento.
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto.
	COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA <i>II trim 2019</i>	Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2019.
25 Settembre	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
30 Settembre	REDDITI – IRAP – SOCIETA' DI COMODO <i>Saldo 2018/I Acconto 2019</i>	Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare <b>per i quali sono stati approvati gli ISA</b> ) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.
	CCIAA DIRITTO ANNUALE <i>2019</i>	Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese per le quali sono stati approvati gli ISA già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	ESTEROMETRO <i>Agosto 2019</i>	Termine per l'invio dell'esterometro (dati fatture da e verso l'estero).
	RIMBORSO IVA ESTERA	Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
	DEFINIZIONE RUOLI DOGANALI	Termine di versamento della 1ª o unica rata della definizione agevolata per i ruoli con tributi doganali.
	ACQUISTI INTRACOMUNITARI MODELLO INTRA-12	Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte (per gli enti non commerciali)
	GRUPPO IVA	Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1 gennaio 2020

\*\*\*

*Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.*